Ordinanza del Presidente della Corte

del 24 settembre 1963

Lingua processuale : il francese

Nel procedimento 67-63 R promosso della

Société Rhénane d'exploitation et de manutention « SOREMA »

s.a.r.l., con sede in Strasburgo, in persona dei suoi amministratori,

assistiti dall'avv. R. Garnon, del Foro di Strasburgo,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il Sig. Nicolas Wennmacher, boulevard Royal 17,

richiedente,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dai suoi consulenti giuridici, dott. Matthies e Olivier,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione della decisione dell'Alta Autorità n. 8-63, in data 30 aprile 1963;

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato in Cancelleria il 4 giugno 1963, la richiedente ha impugnato la decisione dell'Alta Autorità della C.E.C.A. n. 8-63, in data 30 aprile 1963, relativa alla partecipazione della Société Rhénane d'exploitation et de manutention, di Strasburgo, alla Oberrheinische Kohlenunion, Bettag, Puton & Co, di Mannheim;

che, nell'istanza di sospensione depositata il 9 agosto 1963, la richiedente ha concluso che la Corte voglia :

> Ordinare la sospensione, fino alla pronunzia definitiva nella causa principale, dell'esecuzione della decisione dell'Alta Autorità della C.E.C.A. n. 8-63, in data 30 aprile 1963, notificata alla ricorrente il 4 maggio 1963 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1963.
>
> Rinviare ogni decisione sulle spese alla sentenza nella causa principale;

che il 21 agosto 1963 la resistente ha depositato le sue osservazioni nelle quali ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione presentata dalla « SOREMA », con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto riguarda le spese;

che le parti, regolarmente citate, sono comparse il 24 settembre 1963 davanti al Presidente e hanno svolto deduzioni orali.

IN DIRITTO

Attesoché dagli atti di causa risulta che il 5 agosto 1963 i soci della Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co hanno adottato, con voto scritto, la seguente delibera :

> « In conformità alla decisione dell'Alta Autorità n. 8-63 in data 30 aprile 1963, con effetto dal 30 giugno 1963, la SOREMA cessa di far parte della Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co.

La quota sociale della SOREMA dell'ammontare di DM. 900.000 (versata per metà) viene distribuita fra i restanti soci in ragione delle rispettive quote di grossista. Una quota di grossista della SOREMA (la sua quota sociale ne comprendeva 110) ammonta a DM. 8.181,82 (per ogni quota si deve quindi versare la metà, pari a DM. 4.090.91) ».

che detta delibera costituisce già esecuzione della decisione dell'Alta Autorità n. 8-63 in data 30 aprile 1963.

che la richiedente, alla quale l'O.K.U. aveva comunicato, con lettera del 10 luglio 1963, la sua intenzione di adottare la delibera sopra riportata, ha depositato l'istanza di sospensione solo il 9 agosto 1963;

che l'istanza è stata quindi tardivamente proposta;

che, essendone venuto meno l'oggetto ancor prima che fosse presentata, l'istanza dev'essere dichiarata inammissibile;

Per questi motivi,

Visti gli articoli 33 e 39 del Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e l'articolo 33 dello Statuto della Corte di Giustizia C.E.C.A.;

Visti gli articoli 83, 84 e 86 del Regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede :

1) L'istanza è inammissibile.

2) È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 24 settembre 1963.

Il Cancelliere — A. VAN HOUTTE

Il Presidente — A. M. DONNER